



COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2021



GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2021

INFORMAZIONI SULLE SPESE ELETTORALI ED I FINANZIAMENTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

(Tratto dalle Istruzioni per la presentazione e l'amministrazione delle candidature del Ministero dell'Interno – Pubblicazione n. 1/Luglio 2020)

La presente guida ha lo scopo di fornire le informazioni sulla presentazione delle candidature a tutti coloro che intendono competere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Lupatoto in data ancora da definirsi che sarà individuata tra il 15 settembre e il 15 ottobre come disposto dal D.L. 25/2021

Di seguito saranno trattati, quindi i seguenti argomenti:

1. Candidatura alla carica di Sindaco e Lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
2. Dichiarazione di presentazione della lista
3. Dichiarazione di accettazione di candidatura del sindaco
4. Dichiarazione di accettazione di candidatura dei consiglieri
5. Certificati elettorali dei sottoscrittori, dei candidati consiglieri, del candidato sindaco
6. Contrassegni di lista
7. Dichiarazione del partito all'utilizzo del simbolo in caso di partiti presenti a livello nazionale
8. Dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco
9. Programma amministrativo
10. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3 e finanziamento della campagna elettorale
11. Spese elettorali:
 - 11.1 lo statuto (pubblicità delle spese elettorali)
 - 11.2 limiti di spesa per la campagna elettorale
 - 11.3 Mandatario
 - 11.4 Dichiarazione dei singoli candidati
 - 11.5 Normativa nazionale sulle spese nazionali
12. Presentazione delle candidature
 - 12.1 Modalità
 - 12.2 termine presentazione
13. Quadro riassuntivo

Si evidenzia che nella disciplina delle elezioni non consente di applicare i principi di semplificazione amministrativa che valgono per altri tipi di procedimenti.

Non sono, pertanto, ammesse:

1. L'autocertificazione; non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
→ articolo 46 del d.P.R. n. 455/2000
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
→ articolo 47 del d.P.R. n. 455/2000
3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
4. La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Per acquisire le complete informazioni è possibile consultare la pubblicazione del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature"

1. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Per poter presentare la candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale occorre essere in possesso di una serie di requisiti, tra i quali è ovviamente fondamentale il godimento dei diritti politici. E' però altrettanto necessario non trovarsi in una condizione che può compromettere la candidatura fin dall'inizio, oppure in una condizione che, seppur permette la possibilità di candidarsi, non consente poi di essere proclamati eletti.

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato anche i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) devono essere iscritti in STAMPATELLO O MEGLIO CON IL COMPUTER e corrispondere esattamente tra gli atti di accettazione candidature atto principale e certificato d'iscrizione nelle liste elettorali

Le donne coniugate o vedove che intendano far comparire anche il cognome del coniuge possono indicare il cognome del marito sia nella dichiarazione di accettazione di candidatura che nell'elenco dei candidati. Lo stesso criterio vale per le persone conosciute con nome diverso da quello proprio (l'uso del "detto ...").

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi.

→ articolo 73, comma1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Quando il numero dei consiglieri comunali da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorchè il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà come previsto dalla tabella:

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di candidati in lista	
	Da un minimo di	A un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16

La legge n. 215/2012 prevede che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore, in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto - nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati, come nel prospetto sottoindicato.

Prospetto esemplificativo di una corretta della proporzione della rappresentanza di genere delle liste (legge 23 novembre 2012, n. 215).

Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente quello minimo di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero massimo complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero minimo complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
			2/3	1/3	2/3	1/3
16	2/3	10,66 =11	10,66=10	5,33=6	7,33=7	3,66=4

Per quanto attiene all'attività di controllo delle commissioni elettorali circondariali, da porre in essere in sede di ammissione delle candidature, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 215/2012, si fa rinvio al capitolo 3.

N.B. (1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi. Il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

I cittadini dell'Unione Europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista anche:

- a) Una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine
- b) Attestato in data non anteriore a tre mesi dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Dichiarazione di presentazione della lista

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

I presentatori delle liste, ove lo credano, potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica, allegata in appendice alla seguente alla presente guida.

Con l'occasione, si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta firme, delle disposizioni contenuto nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra le quali sono compresi:

- L'identità del titolare del trattamento;
- Le finalità del trattamento;
- I destinatari dei dati personali;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato
- Ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori, vanno raccolte su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori, denominati **atto principale (vedi allegato 1..\MODELLI IN DOCX\ALLEGATO 1 PRESENTAZIONE LISTAATTO PRINCIPALE.doc)** oltre che sul modulo denominato **atto separato (vedi allegato 2\ALLEGATO N2 ATTO SEPARATO - collegamento.lnk)**.

NUMERO DEI PRESENTATORI DELLA LISTA

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori come prevede l'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successivamente modificato dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; ristabilito con decreto legge n. 25 "Disposizioni Urgenti per il Differimento di consultazioni elettorali (legge di conversione 3 maggio 2021 n. 58), **ha ridotto un terzo il numero minimo dei sotto scrittori**, come viene specificato nella tabella sotto indicata:

Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	n. 175 (art. 3 legge 25 marzo 1993)	350
	n. 59 (art. 2 decreto legge n. 25 5 marzo 2021)	

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (ammenda da 200 euro a 1.000 euro ex art. 93 del Testo Unico n. 570/60).

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti deve essere allegato alla lista dei candidati.

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata – a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati. Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

Per tutti i soggetti dell'art.14 esiste un unico limite, quello delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte dei soggetti non candidati nella lista stessa.

Le persone che sottoscrivono una lista non possono essere candidate nella lista medesima.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

ATTENZIONE: Il consigliere comunale non può autenticare le firme in data anteriore a quella in cui ha comunicato la propria disponibilità al sindaco (data di protocollo). Nel caso sia verificato il contrario, le firme non potranno essere computate nel calcolo delle firme raccolte.

3. Dichiarazione di accettazione di candidatura del sindaco

Con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica di sindaco (**vedi allegato 3 [ALLEGATO N 3 dichiarazione accettazione sindaco.docx](#)**) [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570] la quale deve contenere anche **la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella si attesta che il candidato medesimo, a sindaco non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012]

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare oltre l'accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità e il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità della sottoscrizione della dichiarazione da parte dei prestatori della lista.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

4. Dichiarazione di accettazione di candidatura dei consiglieri

Con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica di consigliere comunale (**vedi allegato 4 [allegato 4 dichiarazione accettazione candidatura consiglieri.doc](#)**) [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570] la quale deve contenere anche **la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella si attesta che il candidato medesimo, a consigliere comunale non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012]

La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità sopra indicate

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Il d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vicesindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) Una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) Un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

5. Certificati elettorali dei sottoscrittori, dei candidati consiglieri, del candidato Sindaco.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci/commissari straordinario.

6. Contrassegni di lista

Unitamente alla lista andrà presentato il relativo contrassegno (o i contrassegni delle liste collegate) in triplice copia, che deve essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circonscritte da un cerchio **del diametro di cm 10** (per la riproduzione sui manifesti elettorali) e **di cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione) con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o di simboli del comune.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista rintrodotto da simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento riprodotte immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri comune, o siano contenuti espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie, ed anche contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati jpeg e pdf.

7. Dichiarazione del partito all'utilizzo del simbolo in caso di partiti presenti a livello nazionale

Le liste e le candidature possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere o nel Parlamento Europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data d'indizione dei comizi elettorali, a condizione che all'atto di presentazione della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero dai rappresentati all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

8. Dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

Nel nostro Comune (avente più di 15000 abitanti) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento sottoscritta dai delegati al deposito della lista (**allegato 5 [allegato 5. delegati di lista collegamento con il candidato alla carica di sindaco.doc](#)**).

Il modulo va compilato in ogni sua parte, inserendo correttamente i dati anagrafici negli spazi assegnati, L'atto va autenticato da un pubblico ufficiale.

I delegati, indicati in sede di presentazione della lista (uno effettivo e uno supplente), sono coloro i quali depositano materialmente la lista:

- dichiarare il collegamento con il candidato sindaco
- possono assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse da parte della Commissione Elettorale Circondariale e
- hanno facoltà di nominare i rappresentanti della lista presso le sezioni elettorali e presso l'ufficio centrale.

9. Programma amministrativo

Unitamente alla dichiarazione di presentazione della lista deve essere presentato il programma amministrativo, che sarà affisso all'albo pretorio (online) del Comune affinché tutti gli elettori possano avere contezza degli obiettivi perseguiti dalle formazioni politiche in competizione.

La legge non prescrive alcuna formalità per la presentazione del programma.

Nel caso di liste collegate chiamate a sostenere la medesima candidatura alla carica di sindaco, il programma amministrativo dovrà essere unico per tutte le liste

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

10. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3 e finanziamento della campagna elettorale

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha stabilito – **in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere – l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.**

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il **14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà (art 1, comma 14 legge 3/2019)

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, **il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione,** deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata << **Elezioni trasparenti** >> del sito *internet* e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Si rammenta, inoltre, alle amministrazioni comunali che la pubblicazione dei dati in esame sul sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca del partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato. Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n.3, non comporta sanzioni.

Viceversa l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/ liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti del partito o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

I certificati devono essere richiesti all'ufficio del Casellario di Verona, consegnando debitamente compilata la seguente modulistica

Modelli per richiesta certificato:

- **modello C2:** richiesta del certificato del casellario giudiziale da parte dell'interessato:



C2_Richiesta_del_certificate_e_della_vista

- **modello D1:** delega per il ritiro del certificato, allegando la fotocopia documento di riconoscimento del delegato e una fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante se la delega non è firmata davanti al Funzionario



D1_Conferimento_delegata.pdf

E' possibile ritirare i certificati **solo dopo il pagamento** dei bolli e/o dei diritti di certificato, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà (art 1, comma 14 legge 3/2019)

11.Spese elettorale

13.1 LO STATUTO (PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI)

L'art. 42 dello statuto Comunale prevede che ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare al momento del deposito delle candidature e delle liste un preventivo delle spese che si intendono impegnare per le elezioni. Tali documenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Comune

(allegato 6 - Bilancio preventivo spesa sindaco.) [allegato 6 bilancio preventivo spese sindaco.doc](#)

(allegato 7 - Bilancio preventivo spesa lista). [allegato 7 bilancio preventivo spese lista.docx](#)

Allo stesso modo entro 30 giorni dalla convalida ciascun soggetto di cui ai punti sopra, dovrà far pervenire all'Ufficio segreteria del comune una distinta analitica delle spese sostenute per la propaganda elettorale.

Tali documenti dovranno essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni all'albo pretorio comunale (online), unitamente al programma amministrativo.

11.2 LIMITI DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE.

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 6 luglio 2012, n.96, e dell'articolo 7, comma 3, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con esclusione dei candidati

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali (ad oggi gli iscritti sono circa 19.700); mentre per ogni candidato consigliere non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000, oltre ad euro 0,05 per ogni elettore; le spese per la campagna elettorale per ogni partito, movimento, lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. Si tenga conto che il nostro conta circa 18.800 elettori.

Di seguito si evidenzia tale situazione:

CANDIDATO SINDACO	€ 25.000,00 + € 1,00 per ogni elettore del Comune
CANDIDATO CONSIGLIERE	€ 5.000,00 + € 0,05 per ogni elettore del Comune
PARTITO, MOVIMENTO, LISTA	€ 1,00 per ogni elettore del Comune

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui ai punti successivi.

11.3 IL MANDATARIO

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al **Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte di Appello di Venezia** il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il candidato deve, quindi, designare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte di Appello di Venezia San Marco, 3978 – 30124 Venezia, in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del proprio mandatario elettorale, utilizzando l'**allegato 8. DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE Comuni.pdf**

La designazione, con unita copia di un documento di riconoscimento del candidato e del mandatario, può essere consegnata a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec, entro il periodo della campagna elettorale, al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Si riportano di seguito i recapiti del Collegio:

- tel. 041-5217812;
- e-mail collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it;
- pec prot.ca.venezia@giustiziacert.it

Con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto, il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

11.4 LA DICHIARAZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI DELLE SPESE SOSTENUTE

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale e da parte dei singoli candidati ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispondente al vero», deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al presidente del consiglio comunale, al Collegio regionale di garanzia elettorale. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 5.000 € e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre

allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati dal mandatario. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, ove nominato, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

NB. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui sopra sono tenuti anche i candidati non eletti, l'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi, il termine di tre mesi decorre alla data dell'ultima proclamazione.

Vedi allegati:

Allegato 9) modello per la dichiarazione delle spese sostenute [DICHIAZIONE E RENDICONTO.pdf](#)

- Unitamente ai seguenti documenti:

- prospetto delle entrate e delle uscite [PROSPETTO DELLE ENTRATE.pdf](#)
[PROSPETTO DELLE USCITE.pdf](#)
- rendiconti dettagliati dei contributi ricevuti
allegati A (CONTRIBUTI PERSONALI DEL CANDIDATO) [ALLEGATO A.pdf](#)
allegato B (CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI DA TERZI) [ALLEGATO B.pdf](#)
allegato C (DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ASSUNTI DAL CANDIDATO) [ALLEGATO C.pdf](#)

Allegato 10) modello per la dichiarazione nessuna spesa sostenuta [COMUNALIdichiarazioneNO-SPESE.pdf](#)

Per le spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni presentazione o servizio inerente alla campagna elettorale. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e di soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Le disposizioni che vietano nella settimana che precede l'elezione di effettuare elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

11.5 NORMATIVA NAZIONALE SULLE SPESE ELETTORALI

La legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi", ha introdotto l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevedendo altresì l'applicazione di alcune norme della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

Entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presentatisi all'elezione devono presentare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va trasmessa anche all'Ufficio Elettorale Centrale che ne cura la pubblicità.

I controlli (effettuati da apposito Collegio istituito presso la suddetta sezione regionale della Corte dei Conti) concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.

I controlli devono concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dei consuntivi (o entro ulteriori 3 mesi su delibera motivata del Collegio).

Con l'articolo 12, comma 4, si intende sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Sanzioni

Si rinvia alla L. 6-7-2012 n. 96, art 13, comma 7 e alla L. 10-12-1993 n. 515, art 15.

L'art. 15 della legge 10/12/1993, n. 515 fissa specifiche sanzioni in relazione alla tipologia di norma violata e all'obbligo.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 (articolo 13, comma 7, della legge 96/2012)

Normativa di riferimento

- Legge 5 luglio 1982, n. 441 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (G.U. 16 luglio 1982, n.194)
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (G.U. 14 dicembre 1993, n.292)
- Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario (G.U. del 24 febbraio 1995, n.46)
- Legge 31 dicembre 1996, n. 672 Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. (G.U. 3 gennaio 1997, n.2)
- Legge 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (G.U. 9 luglio 2012, n. 158)

12 Presentazione delle candidature

12.1 MODALITA'

La presentazione deve essere fatta al Segretario Generale del Comune (l'Ufficio si trova presso la sede del Comune), può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici ovvero da uno dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscritti della lista stessa, o dai delegati di lista.

12.2 TERMINE PRESENTAZIONE

La presentazione delle candidature a carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, tra le 8.00 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione. Pertanto, in base alla data delle elezioni, le presentazioni avranno la seguente scadenza.

DATA ELEZIONI	INIZIO PRESENTAZIONE CANDIDATURE	TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE
19 Settembre 2021	Dalle ore 8.00 alle ore 20 di Venerdì 20 Agosto 2021(30° giorno)	Dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di Sabato 21 Agosto 2021 (29° giorno)
26 Settembre 2021	Dalle ore 8.00 alle ore 20 di Venerdì 27 Agosto 2021(30° giorno)	Dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di Sabato 28 Agosto 2021 (29° giorno)
3 Ottobre 2021	Dalle ore 8.00 alle ore 20 di Venerdì 3 Settembre 2021(30° giorno)	Dalle ore 8,00 alle alle ore 12.00 di Sabato 4 Settembre 2021 (29° giorno)
10 Ottobre 2021	Dalle ore 8.00 alle ore 20 di Venerdì 10 Settembre 2021(30° giorno)	Dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di Sabato 11 Settembre 2021 (29° giorno)

13 QUADRO RIASSUNTIVO

Soggetto obbligato	Oggetto	Fonti	Organi riceventi	Termine
<p>Candidato eletto e mandatario (ove previsto)</p>	<p>Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi della formazione politica di riferimento. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni previste nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte del soggetto che li eroga e del soggetto che li riceve (dichiarazione congiunta). Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.</p> <p>Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. VEDESI:</p> <p>ALLEGATO 8: DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE Comuni.pdf</p> <p>ALLEGATO 9: DICHIARAZIONE E RENDICONTO.pdf</p> <p>PROSPETTO DELLE ENTRATE.pdf ,PROSPETTO DELLE USCITE.pdf</p> <p>ALLEGATO A.pdf ALLEGATO B.pdf , ALLEGATO C.pdf</p> <p>L'obbligo della dichiarazione riguarda anche i candidati che non hanno sostenuto spese e non abbiano ricevuto contributi. VEDESI ALLEGATO 10 COMUNALIdichiarazioneNO-SPESE.pdf</p>	<p>Art. 7 comma 6 L. 515/93</p> <p>Art. 2, comma 1, comma 3, L441/82</p> <p>Art. 4, comma 3, L.659/81</p>	<p>Al presidente del Consiglio Comunale,</p> <p>Al Collegio regionale di garanzia elettorale (presso Corte d'appello di Venezia)</p>	<p>3 mesi dalla proclamazione</p>

<p>Candidato non letto E mandatario (ove previsto)</p>	<p>Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi della formazione politica di riferimento. Alla dichiarazione debbono essere allegati le copie delle dichiarazioni previste nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte del soggetto che li eroga e del soggetto che li riceve (dichiarazione congiunta). Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.</p> <p>Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. VEDESI</p> <p>ALLEGATO 8: DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE Comuni.pdf</p> <p>ALLEGATO 9: DICHIARAZIONE E RENDICONTO.pdf</p> <p>PROSPETTO DELLE ENTRATE.pdf ,PROSPETTO DELLE USCITE.pdf</p> <p>ALLEGATO A.pdf , ALLEGATO B.pdf , ALLEGATO C.pdf</p> <p>L'obbligo della dichiarazione riguarda anche i candidati che non hanno sostenuto spese e non abbiano ricevuto contributi. VEDESI ALLEGATO 10</p> <p>COMUNALIdichiarazioneNO-SPESE.pdf</p>	<p>Art. 7 comma 6 L. 515/93</p>	<p>Al Collegio regionale di garanzia elettorale (presso Corte d'appello di Venezia)</p>	<p>3 mesi dalla proclamazione</p>
<p>Ciascun candidato e ciascuna lista</p>	<p>Preventivo delle spese che si intendono impiegare per le elezioni</p> <p>VEDESI ALLEGATO 6 E 7</p> <p>allegato 6 bilancio preventivo spese sindaco.doc allegato 7 bilancio preventivo spese lista.docx</p>	<p>Art. 42 dello Statuto Comunale</p>	<p>Ufficio Segreteria Generale per Albo Pretorio</p>	<p>Al momento del deposito delle candidature</p>
<p>Ciascun candidato e ciascuna lista</p>	<p>Rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste</p> <p>VEDESI ALLEGATO 11 E 12</p> <p>allegato 11 bilancio definitivo spese sindaco.doc allegato 12 bilancio definitivo spese lista.docx</p>	<p>Art. 42 dello Statuto Comunale</p>	<p>Ufficio Segreteria Generale per Albo Pretorio</p>	<p>Entro 30 giorni dalla convalida</p>

Il modello per la dichiarazione di nessuna spesa sostenuta è l'**allegato 10**, [COMUNALI dichiarazione NO-SPESE.pdf](#) **allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità**

ALLA PRESENTE SI UNISCONO I DOCUMENTI SOTTOELENCATI (SCARICABILI ANCHE CLICCANDO I RELATIVI LINK)

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

Allegato 1	<i>Presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali (atto principale)</i>	<u>ALLEGATO 1 PRESENTAZIONE LISTA ATTO PRINCIPALE - collegamento.lnk</u>
Allegato 2	<i>Presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali (atto separato)</i>	<u>ALLEGATO 2 ATTO SEPARATO - collegamento.lnk</u>
Allegato 3	<i>Dichiarazione di accettazione di candidatura del sindaco</i>	<u>ALLEGATO N 3 dichiarazione accettazione sindaco.docx</u>
Allegato 4	<i>Dichiarazione di accettazione di candidatura dei consiglieri</i>	<u>allegato 4 dichiarazione accettazione candidatura consiglieri.doc</u>
Allegato 5	<i>Dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco</i>	<u>allegato 5. delegati di lista collegamento con il candidato alla carica di sindaco.doc</u>
Allegato 6	<i>Bilancio preventivo spesa sindaco</i>	<u>allegato 6 bilancio preventivo spese sindaco.doc</u>
Allegato 7	<i>Bilancio preventivo spesa lista</i>	<u>allegato 7 bilancio preventivo spese lista.docx</u>

SPESE ELETTORALI E FINANZIAMENTI CAMPAGNA ELETTORALE

Allegato 8	<i>Modello designazione mandatario elettorale</i>	<u>DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE Comuni.pdf</u>
Allegato 9	<i>Modello per la dichiarazione delle spese sostenute</i>	<u>DICHIARAZIONE E RENDICONTO.pdf</u>
UNITAMENTE AI SEGUENTI DOCUMENTI:		
	<i>Prospetto delle entrate e delle uscite</i>	<u>PROSPETTO DELLE ENTRATE.pdf</u> <u>PROSPETTO DELLE USCITE.pdf</u>
	<i>Rendiconti dettagliati dei contributi ricevuti (Allegati A e B)</i>	<u>ALLEGATO A.pdf</u> <u>ALLEGATO B.pdf</u>
	<i>Dei debiti assunti (Allegato C):</i>	<u>ALLEGATO C.pdf</u>
Allegato 10	<i>Modello per la dichiarazione nessuna spesa sostenuta</i>	<u>COMUNALI dichiarazione NO-SPESE.pdf</u>
Allegato 11	<i>Bilancio</i>	<u>allegato 11 bilancio definitivo spese sindaco.doc</u>
Allegato 12	<i>Bilancio definitivo spesa lista</i>	<u>allegato 12 bilancio definitivo spese lista.docx</u>